

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n.88 del 20 aprile 2010 – d lgs 18 febbraio 2005, n. 59: modifiche ed integrazioni Decreto Dirigenziale n. 25 del 31 marzo 2008 di Autorizzazione Integrata Ambientale Ditta: “ArcelorMittal Piombino” S.p.A. divisione Avellino. Attività: lavorazioni metalliche mediante processi di saldatura e di verniciatura. Cod. IPPC 6.7 – impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. Sede legale: Firenze, via B. Lupi n. 11. Sede produttiva: Luogosano, zona industriale San Mango sul Calore (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n.25 del 31 marzo 2008, la ditta “ArcelorMittal Piombino” S.p.A. divisione Avellino è stata autorizzata ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005 n.59 per l'attività di lavorazioni metalliche mediante processi di saldatura e di verniciatura. Cod. IPPC 6.7 – impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
- che con successivo Decreto Dirigenziale n 73 del 01 settembre 2009, il succitato Decreto, veniva rettificato per errore materiale presente nel quadro delle emissioni ;
- che con atto acquisito al prot. n. 821084 del 25 settembre 2009 la ditta "ARCELOMITTAL PIOMBINO" S.p.A. DIVISIONE AVELLINO, ha comunicato una variazione riguardante le emissioni in atmosfera ;
- che ad essa è allegata, tra l'altro la relazione tecnica a firma del dr. P. Genovese, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 837;
- che tale modifica non può considerarsi quale modifica sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d. lgs. 59/2005;
- che si è ritenuto opportuno, tuttavia, esaminarla ai sensi della normativa di settore (art. 269 comma 8 del d.lgs.152/06);
- che, pertanto, con nota prot. n. 561503 del 08 ottobre 2009, è stata indetta Conferenza dei Servizi per il giorno 27 ottobre, la quale, andata deserta, è stata riconvocata per il giorno 17 novembre;
- che in tale seduta, la Conferenza dopo aver esaminato il progetto anche in via istruttoria, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'intervento così come proposto, ridefinendo, come segue, il quadro riepilogativo delle emissioni:

QUADRO RIEPILOGATIVO AGGIORNATO DELLE EMISSIONI

Valori misurati	Punti di emissione							
	E1		E2		E4		E5	
Altezza dal piano di campagna (m)	10		9		9		15	
Sezione allo sbocco (m²)	0,624		0,0962		0,071		1,13	
Diametro allo sbocco (m o m x m)	Ø 0,79 x 0,79		Ø 0,35		0,30		1,2	
Temperatura allo sbocco (°C)	36		ambiente		ambiente		255	
Portata normalizzata (m³/h)	22242		2310		1912		46511	
Velocità allo sbocco (m/s)	11,2		7,2		8,3		22,1	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale		verticale		verticale		verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	24 - continua		24 - continua		8 - continua		24 - continua	
Provenienza emissioni	n. 11 vasche di pretrattamento lamiere: passivazione sgrassaggio		miscelazione e preparazione prodotti vernicianti		rettifica rulli in gomma		- linea di verniciatura (Primer, top, polimerizzazione) - impianto termico	
Alimentazione							metano	
Potenza termica (MW)							5,38	
Sistema di abbattimento			Carboni attivi		- Filtri a maniche in tessuto - Ciclone		Ossidazione termica con impianto di postcombustione	
Inquinanti	Conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Conc. (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)
Polveri	0,5	<0,01	< 0,5	< 0,01	5,1	<0,01	1,58	0,074
Rame (Cu)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Cromo (Cr)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Piombo (Pb)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Cobalto (Co)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Zirconio (Zr)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Ferro (Fe)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
Zinco (Zn)	< 0,1	<0,01					< 0,1	< 0,05
C.O.T.			50				100,2	
S.O.V. (Classi II, III, IV e V tab.D del D.M. 12/7/1990)			68,50	0,158			139,7	6,38
Ossidi di azoto							55,7	
Ossidi di zolfo							44,3	

Valori misurati	Punto di rilievo (emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro)
	E3
Temperatura allo sbocco (°C)	ambiente
Portata (m³/h)	2.500
Durata delle emissioni (h/giorno)	1 - discontinua
Provenienza emissioni	Processi di saldatura
Tipo di abbattimento	Gruppo carrellato a singolo braccio dotato di sistema filtrazione (prefiltri metallici e sintetici - filtri a tasche rigide e a carboni attivi)
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm³)
Polveri totali, tra cui:	< 0,1
Ferro (Fe)	< 0,1
Rame (Cu)	< 0,1
Manganese (Mn)	< 0,1

Il provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. rispettare i valori limite di emissione riportati nelle tabelle di cui sopra e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. non superare in alcun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
3. ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile), delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. effettuare ogni sei mesi durante il normale esercizio e nelle condizioni più gravose, n. 2 (due) campionamenti ed almeno 3 (tre) letture per ogni misurazione in un periodo continuativo pari a 10 gg. di marcia controllata per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, all'ARPAC- dipartimento provinciale di Avellino, all'Amministrazione Provinciale ed al Comune di Luogosano;
6. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

7. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

8. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

9. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:

- a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) informa gli Enti preposti, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo.

11. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento possibilmente secondo le norme UNICHIM.

12. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in Atmosfera, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.

13. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

14. I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche secondo la programmazione prevista nella scheda "piano di monitoraggio e controllo". I certificati relativi alle operazioni di taratura devono essere conservati in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per almeno tre anni dalla data della loro compilazione.

PRECISARE :

- che Le attività produttive della ditta ARCELORMITTAL PIOMBINO DIVISIONE DI AVELLINO ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 152/06 al punto 3 - parte II dell'allegato III alla parte V: "Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno" per cui:
 - i valori limite di emissione da rispettare in relazione alla soglia di consumo di solvente, debbono essere quelli previsti all'allegato III , parte III al punto 7;
 - con cadenza annuale, entro il 12 marzo, dovrà essere inviato il piano di gestione solventi come specificato ai punti 3 e 4 della parte I dell'Allegato III alla parte V del d.lgs. 152/2006 e di tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto secondo quanto stabilito nel medesimo decreto nonché le azioni poste in essere per controllare eventuali emissioni diffuse di S.O.V.

- che :

- a) il comune di Luogosano non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi degli artt. 216 – 217 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265, come previsto dall'art.5 comma 11 del D.Lgs. 59/2005.
- b) L'ARPAC ha espresso il proprio parere favorevole per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

– che ai fini dell'esercizio della propria attività la ditta "ARCELORMITTAL PIOMBINO" S.p.A. DIVISIONE AVELLINO , ha documentato la titolarità dei sottoelencati provvedimenti:

Settore interessato	Numero autorizzazione e data di emissione	Data scadenza	Ente competente	Norme di riferimento	Note e considerazioni
Aria	DECRETO DIRINGENZIALE N°76		REGIONE CAMPANIA	DPR 203/1988 E DM 44/2004	
	16/06/2006 volturato con Decreto Dirigenziale n. 48 del 21/02/2007				
Scarico acque reflue	CONTRATTO DI FORNITURA E SCARICHI IDRICI		CONSORZIO SVILUPPO AREA INDUSTRIALE AVELLINO		
	10/05/2005				
POZZO	AUTORIZZAZIONE N. 11 DEL 11/02/2002		PROVINCIA DI AVELLINO		

- che, tra quelle di cui al precedente schema, l'a.i.a. sostituisce, in conformità all'elenco riportato nell'Allegato II del D.Lgs. 59/05:

1. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) rilasciata con DD n°76 del 16/06/2006 volturato con Decreto Dirigenziale n. 48 del 21/02/2007;
2. l'autorizzazione n.11 del 11/02/02 (e succ. proroghe), rilasciata dalla Provincia di Avellino per l'emungimento dal pozzo di proprietà (acqua da utilizzarsi, in casi di emergenza, nel processo produttivo);

- che le spese per tutte le attività istruttorie e quelle di controllo (da parte degli organi di controllo) previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore;
- che lo stesso (che ha provveduto, in conformità alla normativa regionale, a versare in acconto euro 4000, attestazione di versamento n. VCY0837 del 29/03/2007, nelle more dell'emanazione del decreto "tariffe" di cui al comma 2, art. 18 del D.lgs. 59/05) è tenuto a corrispondere l'eventuale conguaglio;
- che la Regione, con apposito provvedimento, provvederà a determinare importi e modalità di pagamento anche con riferimento al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 (entrato in vigore il 23 settembre 2008) che disciplina "Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento";

EVIDENZIATO:

- che il presente non esonera dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni e/o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricomprese nella presente autorizzazione;
- che sono fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque attinenti alla presente autorizzazione con particolare riguardo alle materie di competenza dei Vigili del Fuoco ed alla disciplina dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- che sono fatte salve, inoltre, tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, anche laddove non espressamente richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 91 d. lgs. n. 59/05, il gestore dovrà produrre apposita domanda per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della sua scadenza (che resta quella di cui al D.D. n. 25 del 31/03/2008);
- che successivamente al presente atto le progettazioni di eventuali modifiche degli impianti saranno trattate dallo scrivente Settore a norma dell'art. 101 d. lgs. n. 59/05;

In conformità alle determinazioni della Conferenza dei Servizi, nonché all'attestazione di regolarità resa, per il procedimento nel suo complesso, dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare il Decreto Dirigenziale n. 25 del 31 marzo 2008 in conformità alle premesse e modificarlo per la parte riguardante le emissioni in atmosfera;
3. di revocare il Decreto Dirigenziale n. 73 del 01 settembre 2008;
4. di lasciare inalterato ogni altro contenuto del Decreto Dirigenziale n. 25 del 31 marzo 2008;
5. di mettere a disposizione del pubblico, per la consultazione presso i propri uffici, copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
6. di puntualizzare ulteriormente che:
 - per la modifica degli impianti, il gestore dovrà attenersi al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
 - per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, il riferimento normativo resta il D.Lgs. 59/05 che fissa modalità e termini degli adempimenti e/o procedimenti;
 - i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati dall'Autorità Competente qualora si verificasse una delle condizioni di cui all'art.9, comma 4, del D.Lgs. 59/2005;
 - l'autorizzazione, potrà, inoltre, essere sospesa o revocata secondo le procedure di cui all'art.11 comma 9 e 10 del D.Lgs. 59/205 – ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.16 dello stesso D.Lgs. e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità Giudiziaria – nel caso dovesse essere accertata l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto o di quelle comunque imposte dall'Autorità competente;
7. di ribadire che ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.Lgs. 59/05 il Gestore è tenuto a trasmettere allo Scrivente e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già A.P.A.T.) – entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, nei modi e nelle forme previsti dal D.M. 23/11/2001;
8. di custodire il presente provvedimento, anche in copia (in uno al D.D. n.25 del 31 marzo 2008), presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

9. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
10. di notificare il presente provvedimento alla ditta "ARCELORMITTAL PIOMBINO" S.p.A. DIVISIONE AVELLINO con Sede legale: Firenze , via B. Lupi n. 11. Sede produttiva: Luogosano, zona industriale San Mango sul Calore (AV).);
11. di inviarne copia al Sindaco del Comune Luogosano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'asl (già ASL av/1) di Avellino, all'arpac – Dipartimento provinciale di Avellino;
12. di inoltrarlo, infine, all'agc 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul burc.

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante